

## **Art. 1** **Oggetto**

1. In applicazione del Titolo II del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, recante il “ Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19 , comma 4 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449” il presente regolamento disciplina le manifestazioni di sorte locale che si svolgono nel Comune di Vado Ligure.

## **Art. 2** **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono :

- a) per lotteria, la manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazioni progressiva concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione,
- b) per tombola, la manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di cartelle contrassegnate da serie e numerazione progressiva portanti una data quantità di numeri dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazioni dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite quali: ambo, terna, quaterna, cinquina e tombola;
- c) per pesche o banchi di beneficenza s’intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte delle quali è abbinata ai premi in palio;
- d) per riffa, la lotteria privata i cui premi consistono in oggetti distribuiti per sorteggio di uno o più numeri o con riferimenti alle estrazioni del lotto;
- e) per manifestazioni di sorte locale, qualsiasi manifestazione che, mediante l’acquisto di biglietti, cartelle o altro supporto indicante un numero, un colore, una parola o qualsivoglia simbolo ovvero mediante un qualsiasi congegno macchina o altro, le cui caratteristiche permettano di affidare unicamente all’alea la designazione dei vincitori, consenta l’attribuzione di premi offerti in palio esclusivamente sulla base della sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipenda comunque dalla sorte;
- f) per enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, quelli disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, costituiti con atto pubblico che deve farsi per iscritto, come disposto dall’articolo 1350 del codice civile e secondo le modalità indicate dall’articolo 2699 del codice civile;
- g) per organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) quelle associazioni, comitati fondazioni società cooperative e altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica i cui statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata prevedano espressamente lo svolgimento di attività di uno o più dei settori individuati dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997 con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- h) per partiti o movimenti politici, quelli di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2
- i) per ambito familiare e privato, tutti gli spazi ove vige l’inviolabilità del domicilio, garantita dall’articolo 14 della Costituzione, ove le ispezioni possono essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge per la tutela della libertà personale,
- j) per tombola con fine ludico la tombola esercitata allo scopo esclusivo o preminente di passatempo e svago ove gli organizzatori e i partecipanti, nel partecipare al gioco, non hanno lo scopo di

trarre un vantaggio economico consistente in denaro o altra utilità sociale economicamente valutabile. Al fine ludico sussiste in considerazione dei seguenti elementi valutativi: i premi posti in palio non devono superare, complessivamente la somma di Euro 1200,00 e il ricavato delle tombole non deve eccedere la somma di Euro 1000,00.

### **Art. 3** **Attività vietate**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 26/10/2001, n. 430, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 4, sono sempre vietate le lotterie, le tombole, le riffe o pesche di beneficenza organizzate a fini di lucro.

### **Art. 4** **Attività consentite**

1. In deroga a quanto previsto al precedente articolo 3, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R. 26/10/2001, n. 430, sono consentite le seguenti attività:

- a) lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenze promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro come specificato al precedente articolo 2, comma 1 – lettera f) se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi,
- b) lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenze promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro come specificato al precedente articolo 2, comma 1 – lettera g) se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi,
- c) lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenze organizzate da partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2,
- d) tombole effettuate in ambito familiare e privato organizzate per fini prettamente ludici.

### **Art. 5** **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica per il controllo sul regolare svolgimento di manifestazioni di sorte locale che vengono effettuate in tutti i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico quali:

- fiere, sagre, feste e manifestazioni con riunione straordinarie di persone
- esercizi commerciali, esercizi pubblici ed artigianali
- manifestazioni organizzate da partiti o movimenti politici.

2. il controllo delle tombole che si svolgono in ambito familiare o privato deve avvenire nel rispetto della tutela di libertà di domicilio e quindi gli organi di vigilanza potranno accedere, in qualunque ora, nei locali del circolo ove si svolge un'attività soggetta ad atto di assenso dell'Amministrazione (ad esempio una tombola che si svolge nella sala di somministrazione alimenti e bevande). Per i locali invece ove si svolgono attività non soggette ad alcuna autorizzazione, qualora vi sia il sospetto che vi si svolgano attività vietate o per le quali la legge comunque prescrive il rilascio di atti di assenso, dovrà essere informata l'autorità giudiziaria ed ottenere dalla stessa l'autorizzazione ad accedere. Tale procedura non è dovuta in caso di flagranza di reato.

**Art. 6**  
**La comunicazione**

1. i rappresentanti degli Enti organizzatori individuati dall'articolo 13 comma 1 lettera a) e dei partiti o movimenti politici per le manifestazioni di sorte locale svolte fuori dall'ambito della manifestazione stessa, devono inviare una comunicazione, in forma scritta, al Prefetto di Savona e al Sindaco di questo Comune utilizzando l'apposita modulistica predisposta all'uopo dal competente ufficio,
2. La comunicazione deve pervenire al comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa,
3. la comunicazione irregolare e/o incompleta, ovvero fuori termine, sarà respinta con comunicazione scritta motivata,
4. Ogni eventuale variazione delle modalità di svolgimento della manifestazione dovrà essere comunicata al Prefetto di Savona ed al Sindaco del Comune di Vado Ligure in tempo utile per l'effettuazione dei controlli e comunque almeno 8 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa.

**Art. 7**  
**Gli adempimenti dei promotori**

1. Fatto salvo gli adempimenti stabiliti dall'articolo 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, i promotori delle manifestazioni di sorte locali al momento della presentazione della prescritta comunicazione devono richiedere al Comune l'affissione all'Albo Pretorio dell'avviso pubblico per portare a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione, le modalità della stessa. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi della comunicazione fatta al Prefetto e al Comune, il programma della lotteria o della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e della cartelle messe in vendita. L'avviso rimarrà affisso all'Albo Pretorio fino al giorno prefissato per l'estrazione.
2. Il rappresentante dell'ente organizzatore non può dare inizio alle operazioni di estrazione prima dell'arrivo sul luogo della manifestazione dell'incaricato del Sindaco;
3. Al fine di poter verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture di acquisto, queste dovranno essere tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione della lotteria o della tombola;
4. L'ente organizzatore deve versare al comune presso il quale si svolge la manifestazione di sorte locale, un rimborso spese per il servizio svolto dall'incaricato del Sindaco, come indicato nell'articolo 6 del presente regolamento;
5. Per il disposto dall'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 l'ente organizzatore della manifestazione di sorte è obbligato quale sostituto d'imposta con facoltà di rivalsa al versamento della ritenuta alla fonte sul valore dei premi stabilito nella misura del 10%. Tale versamento deve essere effettuato entro i termini previsti dall'articolo 18 del D.Lgs n. 241/1997;

6. E' fatto obbligo al rappresentante dell'ente organizzatore di inserire nel processo verbale le dichiarazioni che l'incaricato del Sindaco richiada di inserire.

### **Art. 8** **L'incaricato del Sindaco**

1. Il servizio di controllo delle operazioni di estrazione delle tombole e delle lotterie e delle operazioni conclusive delle pesche di beneficenza, viene svolto da dipendenti comunali in qualità di persone incaricate dal Sindaco,
2. I dipendenti da adibire alle mansioni di cui al comma 1 sono reperiti fra il personale in servizio presso in settore Corpo di Polizia Municipale, responsabile del procedimento in materia;
3. L'incarico viene attribuito con apposito decreto del Sindaco in capo al Capo del Settore Polizia Municipale, il quale disporrà, all'evenienza ed in base al personale disponibile, a delegare soggetto diverso dalla sua persona qualora necessario;
4. Le spese dell'attività svolta dall'incaricato sono a carico dei promotori e organizzatori della manifestazione che dovranno versare, presso la tesoreria comunale entro il termine di giorni 10 dall'effettuazione della manifestazione, una somma il cui importo verrà determinato da apposita determinazione di Giunta

### **Art. 9** **Gli adempimenti dell'incaricato del Sindaco**

1. l'incaricato del Sindaco deve recarsi sul luogo della manifestazione prima dell'orario di inizio delle operazioni di estrazione
2. per le lotterie e le tombole deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore :
  - a) prima dell'inizio dell'estrazione ritiri tutti i registri i biglietti o le cartelle rimaste invendute
  - b) verifichi che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture di acquisto che dovranno quindi essere tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione
  - c) dia atto al pubblico che i biglietti e le cartelle rimaste invendute sono nulle agli effetti del gioco,
  - d) informi il pubblico se l'ente esercita la rivalsa che i vincitori sono tenuti al versamento del 10% del valore dei premi ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600/1973
  - e) proceda alla redazione del processo verbale
3. per le pesche di beneficenza deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore alla chiusura delle operazioni:
  - a) controlli il numero dei biglietti venduti
  - b) proceda alla redazione del processo verbale
4. al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3 l'incaricato del Sindaco deve ritirare copia del processo verbale redatto dal rappresentante dell'ente organizzatore

5. nell'ipotesi in cui l'incaricato accerti che le operazioni di cui ai commi precedenti non si svolgano secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 430/2001, ordinerà la momentanea sospensione delle operazioni di estrazione fino al ripristino della regolarità delle stesse. Di tale sospensione momentanea chiederà che ne venga fatta espressa menzione nel processo verbale.

#### **Art. 10**

##### **La cauzione delle tombole**

1. Per le tombole previste dall'articolo 14 comma 2, lettera b del D.P.R. n. 430/2001, il rappresentante legale dell'ente organizzatore deve effettuare il versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi determinando in base al loro prezzo di acquisto risultante dalle relative fatture,

2. In assenza di fatture di acquisto il rappresentante legale dell'ente organizzatore nella prescritta comunicazione dichiarerà sotto la propria personale responsabilità che la cauzione è stata determinata in misura pari al valore complessivo corrente sul mercato dei premi promessi

3. La cauzione è prestata a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae ed è corrisposta mediante polizza fidejussoria, assegno circolare non trasferibile ovvero versamento diretto presso la Tesoreria Comunale.

4. L'ente organizzatore entro trenta giorni dall'estrazione presenta all'incaricato del Sindaco che ha presenziato alle operazioni di estrazione, la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Tale documentazione consiste in copia autenticata delle cartelle vincenti firmate sul retro dal vincitore in segno di ricevuta al momento del ritiro del premio

5. L'incaricato del Sindaco verifica la regolarità della documentazione prodotta e che tutti i premi indicati nel regolamento allegato alla comunicazione siano stati consegnati ai vincitori e procede allo svincolo della cauzione,

6. Nell'ipotesi in cui l'incaricato del Sindaco accerti che alcuni dei premi promessi non siano stati consegnati, dispone l'incameramento della cauzione per un importo pari ai premi non consegnati

#### **Art. 11**

##### **Le sanzioni**

1. Fatte salvo le sanzioni previste dall'articolo 14 comma 5 del D.P.R. n. 430/2001 le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,91 a Euro 10329,14.

2. Si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge n. 689/1981

3. Al fine di applicare le disposizioni dell'articolo 1132 bis comma 1 secondo periodo del regio decreto Legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 da ultimo modificato dall'articolo 19 comma 5 lettera a) della legge 27/12/1997, n. 449 che testualmente recita " la sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore" si deve intendere :

- a) per operazione circoscritta a poche persone la manifestazione rivolta ad un pubblico non superiore alle 100 persone
- b) per premio di scarso valore il premio che non superi il valore di Euro 100,00; detto premio deve consistere solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari le carte di credito e i metalli preziosi

**Art. 12**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente detto nel presente regolamento, di fa rinvio alle norme di cui al D.P.R. n. 430/2001,
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.

**Allegato a)**

**Al signor PREFETTO  
Ufficio Territoriale del Governo di**

**17100 SAVONA**

**Al signor SINDACO  
del Comune di**

**17047 VADO LIGURE**

**OGGETTO:** Comunicazione di svolgimento di manifestazione di sorte locale

\_\_l\_\_ sottoscritt\_\_ \_\_\_\_\_

nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della :

ASSOCIAZIONE : \_\_\_\_\_

COMITATO : \_\_\_\_\_

ONLUS : \_\_\_\_\_

PARTITO POLITICO : \_\_\_\_\_

MOVIMENTO POLITICO : \_\_\_\_\_

senza fini di lucro, con sede in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ partita I.V.A. \_\_\_\_\_

in relazione al combinato disposto degli articolo 13 e 14 del D.P.R. n. 430/2001 e del regolamento comunale in materia di manifestazione di sorte locale,

**COMUNICA**

Che intende organizzare la seguente manifestazione di sorte locale

lotteria                       tombola                       pesca o banco di beneficenza

e che detta manifestazione :

- avrà inizio alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_

- si concluderà alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_

- si svolgerà nei locali siti in \_\_\_\_\_

dei quali ha disponibilità in quanto \_\_\_\_\_

## DICHIARA

- che i locali in cui si effettuerà la manifestazione sono conformi alle norme in materia di igiene, urbanistica e di destinazione d'uso,
- di essere a conoscenza che l'installazione di eventuali impianti provvisori dovrà essere certificata da tecnico abilitato che ne deve attestare l'idoneità funzionale all'uso e la sicurezza.

In relazione al disposto dell'articolo 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430,

si allegano:

per la lotteria: n. 2 copie del regolamento

per la tombola: n. 2 copie del regolamento

ricevuta di versamento della cauzione prestata a favore del Comune di Vado Ligure effettuata con le modalità di cui all'articolo 8 del Regolamento Comunale

si comunica :

per le pesche e i banchi di beneficenza

1. la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune di Vado Ligure
2. il ricavato dai biglietti non supera Euro 51.645,69,
3. che intende emettere n. \_\_\_\_\_ biglietti
4. che per i biglietti è stato fissato il prezzo di Euro \_\_\_\_\_ cadauno
5. i premi consistono solo in servizi o beni mobili con le esclusioni di cui all'articolo 13 comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

---

Il dichiarante

Vado Ligure, li \_\_\_\_\_